



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 18/33 DEL 26.3.2008**

---

**Oggetto:** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della L.R. n. 15/2002, art. 8, comma 2 relativa al progetto "Concessione Mineraria in località San Semplicio", in Comune di Siniscola. Proponente: Europomice S.p.A., già Silana Mineraria S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Silana Mineraria S.p.A. ha presentato, il 13 novembre 2002, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto "Concessione mineraria in località San Semplicio" nel Comune di Siniscola, ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, punto 19 "Attività di coltivazione di minerali solidi". Il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002 in quanto attività autorizzata dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

Il titolo concessorio San Semplicio, con determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n. 7 dell'11.1.2006, è stato trasferito dalla società Silana Mineraria alla società Europomice S.r.l., la quale, con nota del 12 settembre 2006, ha richiesto la voltura della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il progetto prevede la prosecuzione dell'attività in una miniera già in esercizio, la cui concessione è stata rilasciata dall'Assessorato dell'Industria in data 4.10.2001, per un periodo di 15 anni, prevedendo la coltivazione del giacimento feldspatico in due distinti cantieri denominati "Muntone" e "Crapitudine", con coltivazione a cielo aperto a gradoni discendenti.

I volumi da estrarre nell'arco di 15 anni sono stimati in 722.000 m<sup>3</sup>. L'ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa mineraria impone l'apertura contemporanea di entrambi i fronti di scavo al fine di consentire la miscelazione dei materiali estratti, aventi diversa composizione. Il



trattamento del materiale avviene in un impianto di frantumazione e macinazione interno all'area di concessione.

In entrambi i cantieri, che occupano complessivamente un'area di 6,6 ettari, la coltivazione procede per lotti provvedendo al ripristino contestuale alla coltivazione delle aree via via abbandonate.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 13 novembre 2002, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito. Successivamente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

Il Servizio SAVI, valutate le integrazioni trasmesse dalla Società a seguito della conferenza istruttoria, tenutesi in data 14.10.2003, stante il mutato quadro programmatico in materia paesaggistica, ha richiesto i chiarimenti necessari per la conclusione dell'istruttoria. Quindi, valutata la documentazione agli atti, tenuto conto anche di quanto emerso durante la conferenza, ha concluso l'istruttoria con un parere tecnico positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere immediatamente intrapresi tutti gli interventi di recupero morfologico e naturalistico delle aree di coltivazione dismesse; le attività di recupero dovranno essere attuate contestualmente e funzionalmente alla prosecuzione delle attività;
2. le attività di rinaturalizzazione e recupero ambientale dovranno essere estese a tutte le aree di pertinenza;
3. la sistemazione morfologica dei gradoni non in coltivazione dovrà prevedere la riprofilatura del fronte stesso, in modo da ridurre la pendenza media complessiva, tramite smussamento degli spigoli e riporto del materiale risultante al piede del gradone;
4. in tutti i nuovi impianti vegetali si dovrà garantire la massima diversità di specie, la disetaneità e la irregolarità; dovranno essere utilizzate specie autoctone, in coerenza con le serie dinamiche potenziali del sito;
5. sulle superfici da rinverdire dovranno essere effettuate sufficienti integrazioni di terra vegetale compatibile con i caratteri pedologici del nuovo substrato, priva di corpi estranei (materiali inerti, pietrame grossolano, legname), esente da patogeni vegetali e da sostanze tossiche;



6. per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità setacciati e privi di materiali non conformi (vetro, plastica, rifiuti metallici, ecc.);
7. sulle specie arboree e arbustive impiantate dovranno essere effettuate le necessarie cure colturali e il risarcimento degli esemplari non attecchiti ad un anno dall'impianto;
8. dovranno essere immediatamente rimossi e allontanati tutti gli eventuali macchinari in disuso, i materiali non riutilizzabili e i rifiuti presenti nell'area, provvedendo al loro smaltimento in conformità alle leggi vigenti;
9. dovrà essere realizzata, perimetralmente alle aree di stoccaggio temporaneo dei materiali nonché al piazzale dove si trova l'impianto, una barriera verde con funzione di schermo visivo;
10. dovranno essere garantiti il controllo dei processi produttivi e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti di trattamento e dei sistemi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti;
11. al fine della mitigazione dell'impatto acustico:
  - i macchinari e le attrezzature impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
  - dovrà essere acquisito il parere dell'Amministrazione Comunale di Siniscola relativamente alla classificazione acustica dell'area in esame;
  - dovranno essere effettuati a cura del proponente, con periodicità biennale, i controlli strumentali di cui al punto 6, parte V, della Delib.G.R. n. 30/9 dell'8.7.2005; gli esiti di tali controlli dovranno essere trasmessi al Comune interessato e all'ARPAS; qualora tali controlli dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ricondurre i livelli sonori entro i limiti associati alla classe acustica assegnata;
12. dovrà essere previsto, tramite compilazione di apposito ordine di servizio, l'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie (piazzali, strade, etc.);



13. al fine di minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera dovranno essere tenuti i mezzi meccanici sempre in perfetta efficienza e dovranno essere adottate misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
14. per contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, si dovranno innaffiare, oltre ai tratti di strada sterrata in cui avviene il transito dei mezzi pesanti, i piazzali e tutte le aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale della coltivazione mineraria dei cantieri “Muntone” e “Crapitudine” previsti nel progetto “Concessione mineraria San Simplicio” ubicati nella località omonima in comune di Siniscola, proposto dalla Società Europomice S.p.A., già Silana Mineraria S.p.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, la Provincia di Nuoro, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Nuoro e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la prosecuzione dell'attività di coltivazione dovrà essere comunicata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti;
- di stabilire, inoltre, che se entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmette il progetto di recupero ambientale al Servizio SAVI e al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/33  
DEL 26.3.2008

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**p. Il Presidente**

Eliseo Secci